

STATUTO
della "FONDAZIONE OMBRELLA VIOLA" ETS

Art.1: Denominazione – Sede - Delegazioni

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.117 del 2017 c.c. e della normativa in materia, una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Ombrella Viola" ETS. La denominazione può essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Lucera (FG), all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale Terzo Settore. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione del successivo eventuale cambiamento di indirizzo agli organi preposti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

È riconosciuta, inoltre, la possibilità per la Fondazione di aprire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

1.2 Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore.

1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro ai sensi dell'art.8 D. Lgs.117/2017 e non può distribuire utili.

Art.2: Scopi

La fondazione svolge, in via principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente all'art.5 co. 1 lett. q) D.Lgs.117/2017 e precisamente:

opera per dare una risposta sociale e culturale, ai bisogni di donne della terza età in situazioni di fragilità abitativa e/o economica o discriminate per il loro orientamento sessuale, permettendo la creazione di spazi e luoghi dove sentirsi protette e accudite e dove poter creare incontri con persone più giovani al fine di evitare la segregazione e la solitudine sociale;

La Fondazione opera per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- creazione di alloggi sociali nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali;

- sostenere e/o creare forme alternative e innovative di al-loggio sociale, ivi incluse forme di coabitazione, housing, co-housing, realtà di condivisione per convivenze a supporto delle fragilità sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- creare e/o sostenere azioni e programmi di sviluppo, cooperazione e servizi in un'ottica di genere volti al rafforzamento dei processi di empowerment olistico delle donne in risposta alle sue capacità, potenzialità e bisogni nei seguenti ambiti: culturale e artistico, formativo e professionalizzante, educativo, civico, sociale, relativo alla salute, alla salute riproduttiva e al benessere psico-fisico generale, di prevenzione e contrasto alla violenza sulla donna di ogni età e sui bambini, di inclusione lavorativa, economica e finanziaria, di accesso alla tecnologia;

- compiere azioni di advocacy e lobby per l'avanzamento, la promozione e la protezione dei diritti umani e della parità di genere, della pace, dell'ecologia e conservazione dell'ambiente per l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle

donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), nell'agenda "Donna, Pace e Sicurezza" dell'ONU e nell'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

- tutelare la memoria storica delle attività svolte da singole donne e/o associazioni di donne attraverso la creazione di raccolta di documenti e ogni altro materiale in collaborazione con gli altri archivi già presenti nel territorio Italiano ed Europeo.

Per raggiungere lo scopo principale precedentemente indicato, la Fondazione potrà creare, organizzare, gestire o sostenere attività di donne volte alla creazione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale; creare e/o sostenere attività volte all'agricoltura sociale; erogare denaro, beni o servizi a sostegno di donne svantaggiate; riqualificare i beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la Fondazione si rivolge alle donne che vivono con difficoltà e ostacoli nella realizzazione della propria vita e del proprio potenziale, nonché dei propri progetti a causa di stereotipi e discriminazioni di genere connessi a stereotipi di tipo razziale, stereotipi dovuti all'orientamento di genere, alle diverse abilità degli esseri umani o alla diversa età e status giuridico; processi di esclusione sociale, culturale e/o di partecipazione alla vita democratica nei paesi in cui vivono, causati, a titolo esemplificativo, da discriminazioni di genere, di orientamento sessuale, per differente status giuridico, motivi razziali, religiosi, di età, diverse abilità fisiche e/o mentali; mancanza di spazi specifici dedicati ai bisogni e ai percorsi di leadership ed empowerment, in particolare delle donne, delle associazioni di donne e/o organizzazioni che offrono supporto alle donne e sostengono percorsi di empowerment nei diversi ambiti della vita e il benessere in un'ottica olistica.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi con stesse finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art.4 c. 2 D.Lgs.117/2017.

Art.3: Attività connesse alle finalità istituzionali

Nell'ambito delle attività sopra indicate, la Fondazione potrà inoltre svolgere, ai sensi dell'art.6 D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs.117/2017 e dalla normativa vigente.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Pr il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà operare la raccolta fondi ai sensi dell'art.7 D.Lgs.117/2017.

La Fondazione potrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

(a) produzione e diffusione di documentazione e campagne di sensibilizzazione volte a realizzare gli scopi della Fondazione, inclusi, a titolo esemplificativo, la decostruzione degli stereotipi di genere che sottendono discriminazioni e violenza, i discorsi e linguaggi dell'odio, l'educazione alla pace e alla gestione non violenta dei conflitti, anche in un aspetto inter-culturale, a mezzo di periodici, libri, giornali, video, messaggi di posta elettronica, Internet, manifesti e qualsiasi altro mezzo di informazione;

(b) promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e pubblicazione dei relativi atti e documenti, nonché iniziative idonee a promuovere i temi e gli scopi della Fondazione e a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

(c) apertura e gestione di centri per le donne per promuovere la loro leadership, l'empowerment e per rispondere ai loro specifici bisogni nei diversi ambiti della vita,

inclusa la prevenzione e il contrasto alla violenza, i bisogni abitativi e di socializzazione, in Italia e nel mondo;

(d) istituzione di premi e borse di studio a favore di donne svantaggiate;

(l) sostegno alla promozione e implementazione di attività legate all'empowerment economico, finanziario e lavorativo delle donne, in particolare, attività che favoriscono l'inclusione lavorativa, attività di microfinanza relativamente ai servizi non finanziari e all'alfabetizzazione finanziaria e supporto all'ideazione e avvio di microimprese;

(m) supporto all'accesso al credito e concessione di microcredito per l'avvio di impresa e/o inclusione sociale, anche in conformità a quanto disposto dall'art.111 D.Lgs. del 1° settembre 1993 n.385 o comunque nei limiti delle leggi in materia bancaria e creditizia di volta in volta in vigore, per favori-re l'occupazione, l'auto impiego, l'inclusione e il reinserimento sociale, restando espressamente escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge;

(n) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, ivi compresi gli spazi funzionali agli scopi di all'art.2;

(o) partecipare a reti informali o formali nazionali e inter-nazionali, ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, con-correre anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

(p) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra i quali, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui esclusivamente a favore della Fondazione e per il perseguimento degli scopi della medesima, a breve o a lungo termine, l'acqui-sto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e/o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, rilasciando, se del caso, le opportune garanzie di legge;

(q) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, imprese sociali, società cooperative, nonché partecipare a società del medesimo titolo;

(r) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali quale, a mero titolo indicativo e non esaustivo, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell'editoria e degli audiovisivi in genere, salvo i limiti previsti dalle disposizioni di leggi applicabili, fermo restando il divieto di distribuire utili, anche indirettamente.

Art.4: Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art.25 c.c. e della legislazione speciale in materia.

Art.5: Patrimonio

Il fondo di dotazione indisponibile della Fondazione, posto a garanzia dei terzi, ammonta ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altre partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalla parte di rendite e proventi non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.6: Fondo di Gestione

6.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, che espressamente non siano destinate al patrimonio della Fondazione;
- dagli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- dalle eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori e dai partecipanti;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art.6 D.Lgs.117/2017;

6.2 le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 D.Lgs.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio convocare l'assemblea dei Fondatori affinché deliberi sulla ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.7: Esercizio Finanziario

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione predispone e approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.117/2017.

L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D.Lgs.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs.117/2017.

Il CdA predispone anche il bilancio sociale che verrà pubblicato anche nel sito istituzionale della Fondazione.

7.2 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

7.3 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art.8: Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.9: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Comitato dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

Ai sensi dell'art.7 D.Lgs.112/2017 coloro che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:(a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dalla Fondazione e/o negli aspetti amministrativi o gestionali in generale;(c) indipendenza: inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza.

I Partecipanti e i Fondatori possono con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Art.10: Assemblea dei Fondatori

Sono soci Fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e apportano il fondo di dotazione iniziale. Possono divenire Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti o altre istituzioni, anche aventi sedi all'estero, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea dei Fondatori.

La nomina dei Fondatori successive viene deliberata all'unanimità dai Fondatori a quel momento esistenti.

10.01 I Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

10.02 L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti poteri:

- definire gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- nominare il Presidente della Fondazione;
- definire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominare i componenti di competenza dei Fondatori;
- accettare nuovi Fondatori e definire l'importo minimo da conferire;
- nominare l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti, determinandone il compenso nei limiti di legge;
- determinare la misura di eventuali compensi e/o rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, occorrendo, la nomina di un Direttore.
- approvare il bilancio della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la ricostituzione del fondo di dotazione su proposta del Consiglio di Amministrazione con i quorum previsti dall'art.21 del cod. civ.

10.03 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno. È altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario con l'indicazione delle materie da trattare.

10.04 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun partecipante almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza (tre in caso di urgenza). L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza. La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i Fondatori. Ciascun Fondatore, nel caso di impossibilità a intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Fondatore. Ciascun Fondatore non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

10.05 Ciascun Fondatore ha diritto a un voto. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali dall'Assemblea dei Fondatori.

Art.11: Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

11.1 Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione.

11.2 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

11.3 I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

11.4 La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

11.5 I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza delle sue componenti. I partecipanti che per due anni di seguito non versano il contributo deliberato o non eseguono la prestazione pattuita perdono la qualifica di Partecipanti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art.12: Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali, ovvero Partecipanti, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art.12 bis: Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è un organo composto dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti.

Nel caso dei Partecipanti (Istituzionali e non) persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti:

- elegge da una o più componenti nel Consiglio di Amministrazione in base a quanto deciderà l'assemblea dei Fondatori e tenuto conto dell'apporto effettuato e delle competenze in materia;
- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce, anche fuori dalla sede legale, previa richiesta scritta effettuata da uno dei suoi membri, spedita agli altri componenti almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata, fax, raccomandata consegnata a mano, o messaggio di posta elettronica per il quale sarà richiesta la ricevuta di ricezione, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio comunicato alla Fondazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. È espressamente consentito che le adunanze del Collegio dei Partecipanti si tengano mediante audio e video conferenza, alle condizioni di cui all'art 24 del D.L. 117/2017.

Il Collegio dei Partecipanti potrà ritenersi validamente costituito e deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi membri (sia Partecipanti Istituzionali sia Partecipanti). Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle componenti presenti.

Art.13: Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto tra i quali, in via esemplificativa non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta contraria agli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e al dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione;
- inadempimento di obblighi non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I soci Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art.14: Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) consiglieri e dura in carica 5 (cinque) anni.

Si applica l'art.2382 c.c.. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art.26, c.6 e 7 D.Lgs. 117/2017.

14.2 La composizione sarà la seguente:

a) da 3 (tre) a 11 (undici) Fondatori

b) da 1 (uno) a 3 (tre) Consiglieri elettivi, di cui:

uno/due scelti dal Consiglio di Amministrazione uscente a maggioranza assoluta, tra i Partecipanti Istituzionali o tra i Partecipanti in relazione alla loro contribuzione al patrimonio ed alla gestione della Fondazione;

uno/due scelti dal Collegio dei Partecipanti, fra i propri componenti in base all'effettiva partecipazione alla vita della Fondazione e alle competenze tecniche.

14.3 Il Consiglio può cooptare fino ad un massimo di altre 4 (quattro) persone scegliendole tra i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti e i Fondatori non Consiglieri. In ogni caso il Consiglio non potrà essere composto da più di 11 (undici) persone.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione di cui agli articoli che precedono restano in carica sino all'approvazione bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

14.4 La scadenza dell'incarico di un Amministratore ha effetto dal momento in cui il nuovo Amministratore è nominato.

14.5 Il componente del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i componenti restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui all'art.14.3 del presente statuto, alla cooptazione di altri Consiglieri che resteranno in carica sino alla scadenza del Consigliere sostituito.

14.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da persona dal medesimo designato.

14.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti anche fuori dalla sede sociale, in Italia o in qualsiasi altro paese del mondo, con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata, fax, raccomandata consegnata a mano, o messaggio di posta elettronica per il quale sarà richiesta la ricevuta di ricezione, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dall'atto di nomina o accettazione della carica. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire con le medesime modalità sopramenzionate con un preavviso di 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in forma totalitaria, anche se non convocato, quando a esso partecipano tutti gli amministratori e l'Organo di Revisione legale dei conti è presente o informato della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

14.8 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contenere contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso in cui la prima vada deserta, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Anche in seconda convocazione, si applicheranno gli stessi quorum previsti per la prima convocazione.

14.9 Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito e operare con la presenza della maggioranza dei membri in carica. È espressamente consentito che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante audio e video conferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla discussione sui punti all'ordine del giorno e con la precisazione che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

adunanza totalitaria in accordo all'art.14.8 del presente statuto) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi i suddetti requisiti, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

14.10 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.11 Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli art.2 e 3 del presente statuto;
- predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e se previsto, il bilancio sociale e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
- inviare copia dei bilanci ai soci Fondatori e illustrarli all'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- eleggere al proprio interno il Vice Presidente della Fondazione, salvo quanto previsto dall'art.15 del presente statuto;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno e con il parere favorevole dell'Assemblea dei Fondatori, un Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti;
- proporre eventuali modifiche statutarie all'Assemblea dei Fondatori;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio previo parere vincolante dell'Assemblea dei Fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

14.9 Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione, parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente.

14.10 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposite verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art.14 bis: diritto di esame libri sociali

I partecipanti alla Fondazione, Fondatori e Partecipanti, hanno diritto a esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno una componente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo. Il partecipante può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un accordo di riservatezza. La diffusione dei dati contenuti nei libri sociali può comportare l'esclusione dalla Fondazione. In nessun caso il partecipante potrà trarre copia dei libri sociali.

Art.15: Presidente della Fondazione – Vice Presidente

15.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

15.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati e di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di

atti. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il vice Presidente è nominato per la prima volta dai Fondatori, successivamente dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti ed è scelta tra i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso. Il vice Presidente potrà sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

15.5 Inoltre, il vice Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative e progetti della Fondazione.

Art.15 bis: Organo di controllo

15.1bis L'assemblea dei Fondatori provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica 5 (cinque) anni. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art.2399 c.c.. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma II c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

15.2bis L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art.31 D.Lgs.117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs.117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

15.3bis L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16: Organo di Revisione legale dei conti

16.1 L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art.31 D.Lgs.117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno e dura in carica 5 (cinque) anni. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

16.2 Le Fondatori procedono alla nomina del primo Organo di Revisione legale dei conti solo nei casi previsti dall'art 31 D.Lgs.117/2017. Successivamente, l'Organo di Revisione legale dei conti sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione da assumersi ai sensi del disposto dell'Art. 14.12.

Art.17: Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore operanti con finalità analoghe e specificatamente a un ente del Terzo settore operante in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1 D.Lgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18: Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Art.19: Clausola di rinvio

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs.117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni c.c. e le norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto ha efficacia ad avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque decorso il termine di cui all'art.104 comma 2 del D. Lgs.117/2017.